

ACCADEMIA VITALE GIORDANO

STATUTO SOCIALE

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E CARATTERI

È costituita l'associazione culturale denominata "ACCADEMIA VITALE GIORDANO", con sede in Bitonto (Ba) via Tommaso Traetta 16, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, se non imposte dalla legge. L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale.

ART. 2 – SCOPO E FINALITA'

1. L'associazione si costituisce per promuovere e organizzare iniziative culturali, in particolare aventi per oggetto la scienza e la divulgazione scientifica. L'associazione si occuperà di: organizzare in esclusiva il concorso denominato "Vitale Giordano"; di organizzare conferenze, seminari, incontri di lettura, workshop, festival, eventi culturali, rassegne e mostre; organizzare incontri con le scuole sul tema della didattica della scienza e della divulgazione scientifica; potrà partecipare in collaborazione con Enti Pubblici, organismi di Ricerca pubblici e privati, Università, centri studi ed enti accreditati per la formazione, associazioni e altri soggetti rappresentativi di interessi pubblici alla organizzazione di seminari scientifici e simposi, corsi di istruzione superiore, post diploma e post universitario, master di primo e secondo livello di specializzazione sul tema didattica e divulgazione scientifica, corsi di aggiornamento per docenti e personale delle P.A. e delle imprese sui temi cultura e divulgazione scientifica, comunicazione della scienza, mediazione tecnologica e trasferimento di tecnologia dalla ricerca di base ai settori applicativi. Potrà anche promuovere, supportare e organizzare iniziative di gemellaggio e scambio, a livello internazionale, in sintonia con gli scopi statutarî, che abbiano per oggetto il trasferimento di conoscenze e buone prassi in campo culturale scientifico e di metodologie formative attinenti la didattica e la divulgazione scientifica per conto di: Istituzioni Pubbliche, Scuole, Soggetti rappresentativi di interessi collettivi con statuto pubblico o privato, Fondazioni, Reti territoriali, Consorzi e Centri di Ricerca, sia pubblici che privati, scambi. Potrà altresì

ACCADEMIA VITALE GIORDANO

partecipare a bandi pubblici per progetti di finanziamento perseguendo esclusivamente interessi non in contrasto con scopi e finalità statutarie. Essa intende operare nei seguenti settori: cultura e divulgazione scientifica, arte e storia collegata alla scienza, letteratura ispirata alla scienza, attività teatrali e musicali collegate alla scienza, didattica e formazione per studenti su temi scientifici, attività di animazione culturale a tema scientifico, attività editoriali di promozione della cultura scientifica. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2. Per il perseguimento della predetta finalità l'Associazione potrà, tra l'altro, compiere tutte le operazioni di tipo economico, finanziario, mobiliare e immobiliare che, ritenute utili, sono consentite dalla normativa vigente comprese, in via marginale e non prevalente, quelle di carattere commerciale.

3. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi o gli intendimenti.

ART. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dai beni mobili, sia registrati che non, e dai beni immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

2. Le risorse economiche e finanziarie per il finanziamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) quote associative;
- b) contributi dello Stato, di Enti locali (territoriali e non) dell'Unione Europea ed altri Enti od Organismi in genere, sia nazionali che internazionali;
- c) entrate da attività commerciali non prevalenti;
- d) ogni altra entrata in denaro o in natura che concorra ad incrementare l'attività sociale.
- e) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- f) introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali;
- g) contributi elargiti da parte di privati, persone fisiche o giuridiche.

3) Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ACCADEMIA VITALE GIORDANO

- 4) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.
- 5) L'adesione all'associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto alle quote di cui al punto precedente. E' comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- 6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 7) Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

ART. 4 – SOCI

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Fondatori; b) Ordinari; c) Onorari e Sostenitori

A) Soci fondatori sono coloro che, presenti nell'atto costitutivo, hanno costituito l'Associazione e coloro che, operando attivamente per il raggiungimento dello scopo sociale, vengano in seguito inclusi in tale categoria in virtù di delibera del Consiglio Direttivo. I soci fondatori, e solo essi, possono essere membri del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti, al pari dei soci ordinari, al pagamento delle quote sociali.

B) Sono soci Ordinari tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione. Vengono ammessi tramite domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare le regole associative.

C) Sono soci Onorari e/o Sostenitori coloro i quali, in virtù del ruolo scientifico ricoperto ovvero per interesse mostrato verso le attività dall'Associazione perseguite, possono essere invitati ad essere soci; essi potranno versare spontaneamente una quota, che potrà essere anche superiore a quella stabilita come quota associativa dal Consiglio Direttivo; a codesti soci non spetta in ogni caso il diritto di voto in assemblea.

ACCADEMIA VITALE GIORDANO

- 1) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 2) L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.
- 3) Chi intende aderire all'associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo.
- 4) Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali.
- 5) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego.
- 6) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purché, la comunicazione sia stata fatta almeno un mese prima.

ART. 5 - ESCLUSIONE

La qualifica di socio Fondatore e di socio ordinario si perde per morte, dimissioni e nel caso di morosità nel pagamento dei contributi annuali protrattasi per due anni.

Solo il socio Ordinario può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio direttivo:

- a. nel caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;
- b. per indegnità o altri gravi motivi.

L'esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire un organo di giustizia ordinaria.

ART. 6 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci Fondatori; b) l'Assemblea generale dei Soci; c) Il Presidente; c) Il Consiglio Direttivo.

ACCADEMIA VITALE GIORDANO

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

1) L'assemblea dei soci fondatori si compone di tutti i soci che fanno parte di detta categoria, quali sono individuati nell'art. 4 lettera A) del presente statuto.

Ciascun socio fondatore può farsi rappresentare da altro socio fondatore con delega scritta e con il limite di una delega per ogni socio.

Detta assemblea delibera sulla nomina e la revoca di uno componenti il Consiglio Direttivo.

2) L'assemblea dei soci fondatori viene convocata e presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. Ove il Presidente e il Vice Presidente ne siano impossibilitati o ricorrano circostanze che rendano necessaria e urgente la convocazione dell'assemblea, a detta convocazione provvedono i soci fondatori che rappresentino almeno un terzo dei componenti della assemblea. La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta o inviata telematicamente all'indirizzo mail dichiarato, diretta a ciascun socio fondatore, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea dei soci fondatori:

- a) provvede entro il 30 Aprile di ogni triennio, alla elezione del Presidente e dei consiglieri;
- b) delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;
- c) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;
- e) delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- f) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

3) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci fondatori. Per deliberare le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale, è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci fondatori ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Le delibere di scioglimento, devoluzione del patrimonio e modifica dell'atto costitutivo e dello statuto devono necessariamente essere proposte dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

4) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano, ai sensi dell'art. 21 c.c.

ACCADEMIA VITALE GIORDANO

- 5) Per l'elezione delle cariche sociali è necessaria la maggioranza relativa e la presenza di almeno metà dei soci fondatori.
- 6) Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
- 7) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario, nominato dallo stesso Consiglio.
- 8) Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- 1) L'assemblea generale dei soci delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.
- 2) L'assemblea è composta dai soci fondatori e ordinari.
- 3) L'assemblea si riunisce una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio sociale. Essa inoltre:
 - a) deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la relazione morale e finanziaria, per la presentazione e l'approvazione del bilancio consuntivo, la presentazione e l'approvazione del bilancio preventivo;
- 4) L'assemblea è convocata dal Presidente.
- 5) La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta o inviata telematicamente all'indirizzo mail dichiarato almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del Giorno.
- 6) Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.
- 7) L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

ACCADEMIA VITALE GIORDANO

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

8) L'assemblea è presieduta dal Presidente che verrà assistito da un Segretario, nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

9) Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

1) Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

2) Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

3) Il Presidente convoca e presiede: a) l'assemblea dei soci fondatori; b) l'assemblea generale dei soci; c) le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove di concerto con il Consiglio la riforma ove si manifesta la necessità.

4) Il Vice Presidente, la cui nomina spetta al Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci fondatori.

2) L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un Presidente, Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Consigliere; la carica di Tesoriere può essere unita a quella di Vice Presidente; i componenti rimangono in carica per tre anni.

3) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, amministra il patrimonio sociale, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il

ACCADEMIA VITALE GIORDANO

perseguimento dei fini sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza.

4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti.

5) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

6) Il Consiglio Direttivo procede: a) all'ammissione di nuovi soci; b) all'eventuale dichiarazione di morosità di determinati soci; c) alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci ; d) alla programmazione annuale di tutte le attività sociali da svolgere; e) all'assunzione di impegni di collaborazione con altri enti che abbiano finalità analoghe, stabilendone oneri e condizioni.

Per tutti tali fini il Consiglio sarà convocato più volte all'anno dal Presidente, con riguardo alla necessità delle relative delibere.

7) Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei soci fondatori.

8) Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea dei soci fondatori. Quest'ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 11 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci e il libro Soci.

ART. 12 – BILANCI

1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno.

ACCADEMIA VITALE GIORDANO

- 2) Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.
- 3) Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre entro il 30 aprile all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- 4) Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

ART. 13 – AVANZI DI GESTIONE

- 1) All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.
- 2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 – SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione, all'atto dello scioglimento, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione..

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I e nel libro V del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Bitonto, 20 luglio 2016

Firme